

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

123° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2881-B) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Na-

poli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6
* ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>), relatore alla Commissione	2
* BRUNO GANERI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	4
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	5

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2881-B) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri, Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati, Burani Procaccini, Gasperoni, Pistone, Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Galdelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza Tasca, Aprea, Volpini, Rodeghiero, Napoli e Follini; Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cè, Faustinelli, Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani e Vascon; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Asciutti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna in quarta lettura al Senato il disegno di legge inerente la riforma delle accademie e dei conservatori, approvato nello scorso luglio dalla nostra Commissione. Ci saremmo aspettati che esso non venisse modificato dalla Camera dei deputati, ma non sono qui per fare polemica, nella maniera più assoluta, bensì per svolgere una brevissima relazione, che chiaramente riguarderà solamente le parti modificate dalla Camera, sperando nell'approvazione di questo disegno di legge da parte della Commissione in tempi brevi.

Mi soffermo allora sulle modificazioni introdotte, delle quali la più significativa è l'integrazione dell'articolo 2, comma 6. La formulazione prevista tende a recuperare sia i docenti attualmente iscritti nelle graduatorie nazionali permanenti che i docenti vincitori di concorso. Debbo dire che una parte importante e molto significativa di tale comma modificato è

quella relativa all'attribuzione di incarichi di insegnamento quinquennali solo dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali. Il testo, come modificato, potrebbe peraltro trarre in inganno e non chiarire la volontà dei legislatori, anche di quelli dell'altro ramo del Parlamento. Sappiamo benissimo, infatti, che per quanto riguarda i precari occorre rispettare il cosiddetto «doppio binario», previsto dalla legge n. 124 del 1999. Di conseguenza, per meglio chiarire il significato della norma, come modificata dalla Camera, presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2881-B (Riforma delle Accademie e dei Conservatori),

visto che l'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, richiamato dall'articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge, prevede che nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti (conformemente a tutti gli ordini di scuole) «l'accesso ai ruoli del personale docente (...) ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti»;

osservato che, se si riconosce validità alle graduatorie nazionali permanenti, a maggior ragione è da riconoscersi, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, tale validità alle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli che restano in vigore ai sensi dell'articolo 270, comma 10-*bis*, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

osservato inoltre che le graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli, sebbene non citate nell'articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge, non sono per questo da ritenersi escluse,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi, a rispettare il doppio canale di reclutamento, attingendo per l'immissione in ruolo parallelamente dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie nazionali permanenti».

0/2881-B/1/7

ASCIUTTI, *relatore*

Con questo ordine del giorno invitiamo il Governo, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi del disegno di legge, a meglio precisare la necessità di rispettare il doppio canale e in più si chiarisce che le graduatorie dovranno tenere presente – e questo è importante perché alcuni concorsi ancora non sono completamente esauriti – anche quel personale che verrà assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La Camera ha poi introdotto alcune modifiche tecniche, di cui due particolarmente significative dal punto di vista parlamentare. In primo luogo, al comma 7 dello stesso articolo 2, si aggiunge che, per quanto riguarda i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica, le Commissioni parlamentari «si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge». Questo significa che non siamo come al solito «messi in coda» ma ci riprendiamo una primazia che il popolo ci ha conferito. Una modifica analoga la ritroviamo anche nell'articolo 3, comma 2.

Un'altra modifica di carattere tecnico è quella apportata all'articolo 2, comma 9, il quale stabilisce che: «Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi». Era un atto dovuto che la Camera ha ritenuto opportuno compiere.

Questi sono gli aspetti fondamentali delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame; come potete capire, a parte la questione del precariato, si tratta di modifiche marginali.

Per quanto riguarda i pareri sul testo, ricordo che le Commissioni permanenti 1^a e 5^a hanno espresso parere di nulla osta, quest'ultima nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 2000; non si tratta però di un'indicazione tassativa, quindi potremmo anche procedere.

In conclusione, vorrei indirizzare una richiesta alla Commissione. Se fossimo tutti d'accordo sulle modifiche introdotte, avendo del resto già approvato all'unanimità il provvedimento in seconda lettura, potremmo concluderne l'esame anche nella presente seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ascutti per l'esauriente relazione svolta e dichiaro aperta la discussione generale.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento al Governo. In un'altra occasione la Commissione ha votato all'unanimità un ordine del giorno su una particolare figura professionale dei conservatori, quella dell'accompagnatore al pianoforte. Il provvedimento ora al nostro esame, per la sua impostazione, mi sembra non consenta di intervenire su figure professionali particolari come questa. Credo però che, nel momento in cui il Parlamento vara una riforma di questo spessore e importanza, non risolvere l'incredibile contraddizione esistente tra i docenti dei conservatori e gli accompagnatori di pianoforte significherebbe lasciare un problema non risolto. Non so però come questo disegno di legge potrebbe dare una qualche risposta al problema.

Ricordo a me stessa, e a qualche collega che non dovesse averlo presente, che gli accompagnatori al pianoforte, pur essendo diplomati come tutti gli altri docenti, sono inquadrati nel VI livello e non nell'VIII; accade frequentemente che, pur avendo il diploma del decimo anno, si trovano a lavorare insieme, in condizione di subalternità, a colleghi con il diploma del quinto anno inquadrati, però, nell'VIII livello. È una delle più grandi contraddizioni all'interno dei conservatori. Non so se sia opportuno lasciare questo nodo irrisolto in una riforma così importante.

Noi avevamo presentato al riguardo un ordine del giorno che ho ricordato prima, che mi sembra sia stato sottoscritto dalla Commissione nella sua interezza. Io ho addirittura presentato un disegno di legge, che prevede di cambiare la cattedra di «accompagnatori di pianoforte» nella cattedra di «docente di repertorio vocale» ma mi rendo conto che l'*iter* sia lungo. C'è quindi il rischio di lasciare irrisolto forse il problema più grande che esiste all'interno dei conservatori.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei rispondere ai quesiti posti nei pochi minuti che ci rimangono.

Vorrei richiamare alla comune memoria la peculiarità dell'impianto normativo al nostro esame, in relazione alla quale tutta una serie di problemi, tra i quali quelli riguardanti i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, sono rimandati ai regolamenti successivi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Sarà in quella sede e in sede di contrattazione – costituendo accademie e conservatori un comparto di autonoma contrattazione – che dovranno essere risolti tutti questi problemi. Non riterrei pertanto questa la sede opportuna per risolvere la questione degli accompagnatori di pianoforte.

Più rilevante è il problema posto dal relatore, il cui ordine del giorno impegna il Governo, in sede di regolamenti attuativi (quelli emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 7), a rispettare il doppio canale di reclutamento previsto dalla legge n. 124 del 1999. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare, anche perché rimanga agli atti, che, al di là della formulazione, il richiamo alla legge n. 124 del 1999 è inteso come un rinvio alla normativa nella sua completezza. La legge in questione prevede il doppio canale, con due riserve del 50 per cento di posti per i vincitori di concorsi e per gli iscritti nelle liste dei cosiddetti precari. È evidente che il riferimento alla questione delle liste dei precari è volto a rispondere all'obiezione emersa nel passaggio di questo provvedimento dal Senato alla Camera: nel dispositivo, così come era stato previsto dal Senato, i precari venivano completamente tagliati fuori a seguito dell'entrata in vigore della legge. Il riferimento specifico ai precari ha allora il fine di precisare che continua ad applicarsi, fino ad esaurimento delle graduatorie – che però in sede di applicazione vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento: quindi, si mette un punto alle liste dei precari –, la legge n. 124 anche per quanto riguarda la quota da riservarsi ai precari. È comunque pacifico che il doppio canale di reclutamento rimane integro, così come previsto dalla legge in questione; altrimenti si produrrebbe l'effetto paradossale che i posti di organico si libererebbero solo per i precari e non per i vincitori di concorso.

In questo senso accolgo pienamente l'ordine del giorno del relatore, che ritengo possa in questa ottica impegnare il Governo, essendo coerente con l'impianto del testo emendato e con il richiamo alla legge n. 124 del 1999.

PRESIDENTE. In considerazione delle richieste di intervento in discussione generale pervenute alla Presidenza, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA

